

**DELIBERAZIONE 26 APRILE 2022**

**185/2022/S/IDR**

**PROROGA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO AVVIATO CON DETERMINAZIONE DSAI/26/2018/IDR**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1201<sup>a</sup> riunione del 26 aprile 2022

### **VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d. lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 560/2013/R/idr, recante “Approvazione delle tariffe 2012 e 2013 per le gestioni ex-Cipe – primo gruppo” (di seguito: deliberazione 560/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 569/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 569/2017/E/idr);
- i chiarimenti dell’Autorità del 23 aprile 2013 in merito all’applicazione di talune disposizioni della deliberazione 585/2012/R/idr, della deliberazione 88/2013/R/idr, della deliberazione 73/2013/R/idr e della determina 2/2012 TQI;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità DSAI/26/2018/idr del 10 aprile 2018 (di seguito: determinazione DSAI/26/2018/idr).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Nel corso della verifica ispettiva eseguita dall’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nei giorni 16-20 ottobre 2017 presso GE.SE.SA., sono state acquisite informazioni in merito agli aspetti peculiari dei rapporti esistenti tra la predetta società e il Comune di Benevento;
- nel corso del procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/26/2018/idr, GE.SE.SA. ha rappresentato e documentato – facendo sempre salvo ogni ulteriore approfondimento nell’ambito del procedimento di approvazione tariffaria – di aver fornito all’Ente Idrico Campano (EIC), unitamente alle informazioni propedeutiche all’aggiornamento tariffario 2018-2019, tutte le informazioni relative alla correzione degli errori accertati, in sede di aggiornamento tariffario ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR, per superare le violazioni *sub* ii., iii., iv., vi. e vii. in materia di raccolta dati e procedure MTT, MTI e MTI-2.

**TENUTO CONTO CHE:**

- al fine di una compiuta valutazione di tutti gli elementi dedotti dal Gestore a propria difesa nell'ambito del presente procedimento, è necessario svolgere ulteriori approfondimenti anche in relazione ai rapporti tra il Comune di Benevento e la Società e agli eventuali riflessi degli stessi sugli illeciti oggetto di contestazione e sulla quantificazione delle sanzioni eventualmente irrogabili

**DELIBERA**

1. di prorogare di 60 giorni il termine per l'adozione del provvedimento, in scadenza il 28 aprile 2022;
2. di notificare il presente provvedimento a Gestione Servizi Sannio S.p.A. (P.I.V.A. e C.F. 00934000621), mediante pec all'indirizzo [segreteria@cert.gesesa.it](mailto:segreteria@cert.gesesa.it), e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*